

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 289

DATA 22-11-2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL' ART. 146 D.LGS. 42/2004 - PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE ARTIGIANALE SITO IN BORGO VELINO, VIA SALARIA PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1224 DEL 26.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. CATTANI ENRICO - RICHIEDENTE SALUSEST DANIELE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 14 luglio 2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull'ordinamento degli Enti locali, per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, dal Sig. **SALUSEST DANIELE** assunta al protocollo comunale n. 748 in data 16.02.2018, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE ARTIGIANALE SITO IN BORGO VELINO, STRADA STATALE N° 4 SALARIA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1224 DEL 26.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. CATTANI ENRICO**, ricadente al NCEU di Borgo Velino, al **Foglio n° 8 part.IIa n° 307, sub 8;**

- ☐ in area dichiarata di notevole interesse pubblico con _____ imposti ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- ☒ in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "m" del D. L.gs 42/2004,
- ☒ in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTA la Legge n° 47/85 ed in particolare l'art. 32;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionali n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D.L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata semplificata" che abroga il D.P.R. 139/2010, a norma dell'art. 146 co. 9 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

VISTO il parere condizionato sul vincolo archeologico rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 14.06.2018 con protocollo MBAC-SABAP-LAZ n° 7548, assunto al protocollo comunale n° 2541 del 21.06.2018, con il quale si reputa necessario che sull'area interessata dal progetto in sanatoria in argomento vengano effettuate verifiche archeologiche, a cura e per il tramite di operatore archeologo qualificato di provata esperienza, da individuarsi a cura e spese del Richiedente;

VISTO il nulla osta di merito archeologico non ostativo al progetto in sanatoria di cui trattasi, rimesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data

08.10.2018 con protocollo n° 12761, assunto al protocollo comunale n°4216 del 11.10.2018, nel quale si ritiene l'intervento in oggetto non in contrasto con le esigenze di tutela del contesto archeologico e compatibile con la natura paesaggistica del vincolo;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 18.10.2018 con protocollo comunale n° 4327 del 17.10.2018 ricevuta dalla medesima in data 19.10.2018 dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento;

VISTO il parere paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 relativo all'opera in narrativa, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 08.11.2018 con protocollo n° 14353-P, assunto al protocollo comunale al n°4650 del 09.11.2018;

RILEVATO che rispetto ai lavori di cui alla presente determina, non sussistono precedenti autorizzazioni ex art. 7 della legge 1497/39;

DETERMINA

Ai sensi **dell'art. 32 della Legge 47/85**, sono autorizzate, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE ARTIGIANALE SITO IN BORGO VELINO, STRADA STATALE N° 4 SALARIA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1224 DEL 26.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. CATTANI ENRICO**, ricadente al NCEU di Borgo Velino, immobile censito al NCEU di Borgo Velino al **Foglio n° 8 part.IIIa n° 307, sub 8**, consistenti nelle **seguenti** opere realizzate in assenza del titolo edilizio abilitativo: *Realizzazione di un capannone artigianale ad uso officina/carrozzeria della superficie utile di mq 136,50 con struttura in c.a. e tamponature in blocchi di cls forati, con copertura a capanna in capriate e travetti in ferro e manto in lamiera zincata.*

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici, e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte III del D. Lgs. n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione è immediatamente efficace ed è valida per un periodo di cinque anni ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Il Tecnico esperto in materia
Paesaggistico Ambientale e
Responsabile del Procedimento
(Arch. Franco BRIZI)**

Lì, 22-11-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)**

E' copia conforme all'originale

Lì, 22-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi a partire dal 24-11-2018 numero di pubblicazione 563

IL MESSO COMUNALE